

**Legge federale
concernente il transito stradale nella regione alpina
(LTS)
(Risanamento della galleria autostradale del San Gottardo)**

Modifica del 26 settembre 2014

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 13 settembre 2013¹,
decreta:

I

La legge federale del 17 giugno 1994² concernente il transito stradale nella regione alpina è modificata come segue:

Ingresso

visto l'articolo 84 della Costituzione federale³;

Art. 1 **Oggetto**

La presente legge disciplina l'esecuzione dell'articolo 84 capoverso 3 della Costituzione federale sulla capacità delle strade di transito nella regione alpina.

Art. 3a **Galleria autostradale del San Gottardo**

¹ La costruzione di una seconda canna della galleria autostradale del San Gottardo è consentita.

² La capacità della galleria non può tuttavia essere aumentata. In ciascuna canna può essere in esercizio una sola corsia di marcia; qualora sia aperta al traffico soltanto una delle due canne, al suo interno i veicoli possono circolare su due corsie, una per direzione.

³ Per il transito del traffico pesante attraverso la galleria è predisposto un sistema di dosaggio. L'Ufficio federale delle strade stabilisce una distanza minima tra gli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci.

1 FF 2013 6267

2 RS 725.14

3 RS 101

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 26 settembre 2014

Consiglio nazionale, 26 settembre 2014

Il presidente: Hannes Germann

Il presidente: Ruedi Lustenberger

La segretaria: Martina Buol

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 7 ottobre 2014⁴

Termine di referendum: 15 gennaio 2015